

LO SPORT CHE CAMBIA LA GESTIONE DEI VOLONTARI E DEI LAVORATORI SPORTIVI

Franca Fabietti - Fabio Romei



F.I.Ba.
Federazione Italiana Badminton

- ❑ La disciplina esistente fino alla data di entrata in vigore del d. lgs. n. 36/21.
- ❑ I principi della riforma: il volontariato e il lavoro sportivo
- ❑ Tipologie di “lavoro sportivo”: lavoro subordinato, autonomo, collaborazione coordinata e continuativa
- ❑ Disciplina previdenziale assistenziale e fiscale nel settore dilettantistico
- ❑ Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale
- ❑ Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche: adempimenti e semplificazioni
- ❑ Abolizione del vincolo sportivo

DISCIPLINA ATTUALE DELLE PRESTAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

ART. 67, comma 1, T.U.I.R.

Sono redditi diversi

se non costituiscono redditi conseguiti nell'esercizio di arti o professioni né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

lett. m) :

- Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi **erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche** dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, ... dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto;
- **I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale** di natura non professionale resi in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche.

Art. 69 T.U.I.R. – Premi, vincite e indennità

Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro.

Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

<p>Fino ad € 10.00,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Non concorrono a formare il reddito del percettore ➤ Nessuna Ritenuta
<p>Da € 10.000,00 ad € 30.158,27 (ulteriori € 20.658,28)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ritenuta a <u>titolo di imposta (definitiva)</u> nella misura del 23% (primo scaglione IRPEF); ➤ Non concorrono a formare il reddito del percettore (non vanno dichiarati se costituiscono l'unico reddito) ➤ Rilevano ai fini della determinazione dello scaglione se non costituiscono l'unico reddito
<p>Compensi superiori a € 30.158,27</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Assoggettati a ritenuta a <u>titolo di acconto</u> nella misura del 23% (primo scaglione IRPEF); ➤ Concorrono alla formazione del reddito del percettore

Si applica il principio di cassa (anno solare)
L'imposta è maggiorata delle addizionali IRPEF

- Non costituiscono redditi da lavoro
 - Completo esonero dalla contribuzione INPS e dai premi assicurativi INAIL, a prescindere dall'importo ricevuto
-
- Circolari INPS, 07.02.2001 n.32 e 26.02.2003 n.42
 - Nota INAIL del 19.03.2003

La Suprema Corte di Cassazione con una serie di sentenze, tutte emesse tra dicembre e gennaio 2022, sul lavoro sportivo dilettantistico ha ritenuto che in presenza di una attività sportiva dilettantistica svolta a **titolo oneroso, con continuità, in maniera professionale**, i compensi sportivi dilettantistici di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir **non possano essere riconosciuti**

“... non consente di includere all'interno dell'area dei redditi diversi le somme percepite da coloro i quali svolgono professionalmente le attività cui le somme si riferiscono ...”

In tali casi, secondo la Cassazione, il rapporto tra ASD e lavoratore deve rientrare nell'ambito delle fattispecie del lavoro subordinato oppure del lavoro autonomo, secondo i principi generali ordinamentali.

**INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ATTUALE REGIME DEI
«COMPENSI SPORTIVI»**

PRINCIPIO DI DIRITTO

- vincolante per il giudice di rinvio
- linea guida fondamentale per tutti sull'interpretazione dell'art.67 co.1 lett.m) TUIR

L'art.67 co. 1 lett m) t.u.i.r. non include all'interno dell'area dei redditi diversi le somme percepite da coloro i quali svolgano **professionalmente** le attività sportive dilettantistiche costituisce un'**eccezione** rispetto all'obbligo contributivo previdenziale.

Chi ne invoca l'esenzione deve dimostrare la sussistenza delle seguenti condizioni:

Le prestazioni:

1. devono essere rese a favore di associazioni o società che non solo risultano qualificate come dilettantistiche, ma che in concreto posseggono tale **requisito di carattere sostanziale**, ossia svolgono effettivamente l'attività senza fine di lucro e, quindi, operano concretamente in modo conforme a quanto indicato nelle clausole dell'atto costitutivo e dello statuto
2. non devono consistere in attività svolte in relazione a prestazioni di **lavoro autonomo**, dipendente o coordinato e continuativo e comunque con carattere di **professionalità**.
3. devono essere rese nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, inclusa la didattica, la formazione e l'assistenza e in ragione del **vincolo associativo** esistente tra il prestatore e l'associazione o società dilettantistica, restando **esclusa** la possibilità che si tratti di prestazioni collegate all'**assunzione** di un distinto **obbligo** personale.

ART. 35 COMMA 8 QUARTER D. LGS 36/2021

“Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all’articolo 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 67, primo comma, lett. m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **non si dà luogo a recupero contributivo**”

COSA CAMBIA DAL 1 LUGLIO PER I COLLABORATORI DEGLI ENTI SPORTIVI

LEGGE DELEGA 8 AGOSTO 2019 N. 86

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.



DECRETO LEGISLATIVO 28 FEBBRAIO 2021 n. 36

riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo



DECRETO CORRETTIVO (D.Lgs. 5 ottobre 2022 n.163)

la riforma del lavoro sportivo si applica dal 1 gennaio 2023



DECRETO MILLEPROROGHE (D.L. n.198/2022 convertito in L.24.02.2023)

la riforma del lavoro sportivo si applica dal 1 luglio 2023

*Schema di D.Lgs.
approvato in
prima lettura
31.5.2023
Correttivo-bis*

abrogazione L.91/81

art.52 co.1 lett.b)

- eliminata la distinzione tra settore professionistico e dilettantistico
- definizione unitaria della figura del lavoratore sportivo (**art.25**)

abrogazione art.67 co.1 lett.m) TUIR

art.52 co.2-bis

- superamento della figura ibrida dell'amatore introdotta dal D.Lgs. 36/21
- distinzione tra prestazioni di lavoro e di volontariato (**art.29**)

- Si prende atto che l'attività sportiva, a prescindere dalla connotazione professionistica o dilettantistica, **costituisce un'occasione di lavoro.**
- Viene fissato il principio ai sensi del quale **è lavoratore sportivo chi esercita le attività sportive verso un corrispettivo**
- Vi è un **ribaltamento dell'attuale paradigma**
- Il rapporto di lavoro sportivo può assumere, in relazione alle modalità di svolgimento, le comuni configurazioni di rapporto di lavoro: lavoro subordinato, co.co.co, lavoro autonomo occasionale, lavoro autonomo con modalità professionali (P. IVA)




- Articolo 25 – Lavoratore Sportivo
- Articolo 26 – Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo
- Articolo 27 – Rapporto di lavoro sportivo per settori professionistici
- Articolo 28 – Rapporto di lavoro sportivo nell'era del dilettantismo
- Articolo 29 – Prestazioni sportive dei volontari
- Articolo 30 – Formazione dei giovani atleti
- Articolo 31 – Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica
- Articolo 32 – Controlli sanitari dei lavoratori sportivi
- Articolo 33 – Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori
- Articolo 34 – Assicurazione contro gli infortuni
- Articolo 35 – Trattamento pensionistico
- Articolo 36 – Trattamento tributario
- Articolo 37 – Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale
- Articolo 38 – Area del professionismo e del dilettantismo

Dal 1 luglio **2023 NON si applicherà più** la disciplina prevista dall'art 67 lett. m) che ricomprendeva tra i redditi diversi “i rimborsi forfetari, le indennità di trasferta le indennità di trasferta, i premi e i compensi erogati dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”.

Il collaboratore sportivo potrà essere inquadrato o come:






NON RETRIBUITO



Se prestano la propria attività a favore di società e associazioni dilettantistiche **fuori dagli orari di lavoro**, potranno continuare ad operare nello sport **previa semplice comunicazione all'amministrazione** di competenza se operano in qualità di **volontari**.

RETRIBUITO



Se **percepiscono compensi** dovranno essere in possesso di **specifico autorizzazione** (meccanismo del silenzio-assenso se non interviene entro 30 gg dalla richiesta, l'autorizzazione o il rigetto), e a tali compensi si applicherà la disciplina prevista al comma 6 dell'articolo 36

I VOLONTARI SPORTIVI


1. Le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, **anche paralimpici**, il CONI, **il CIP e la società Sport e salute s.p.a.**, possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di **volontari** che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità **dei volontari**. Le prestazioni **dei volontari** sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.
2. Le prestazioni sportive **dei volontari** di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. **Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.**
3. Le prestazioni sportive **di volontariato** sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività **sportiva**.
4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

- spontaneità della prestazione
- assenza di fine di lucro
- finalità amatoriali
- **GRATUITA'** della prestazione
- **INCOMPATIBILITA'** rapporto di lavoro
- **ASSICURAZIONE RC**

Le prestazioni dei volontari sono
comprehensive

- svolgimento diretto dell'attività sportiva
- formazione, didattica e preparazione degli atleti

Esclusivamente spese documentate relative



Relative al vitto, al viaggio, al trasporto e all'alloggio

Indennità chilometrica
Risoluzione Ag.Entrate
n.38/E 11/4/2014



Sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale

Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percettore

Correttivo-bis: Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso

Attività sportive dilettantistiche - Indennità chilometriche

- Le indennità chilometriche, per rientrare tra le spese documentate, non possono essere forfetarie, ma devono essere necessariamente quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall'ACI.
- Per considerare la prestazione effettuata fuori del territorio comunale, si ritiene possa essere confermato l'orientamento assunto dal Ministero delle finanze con circolare n. 27 del 3 luglio 1986 in relazione all'applicazione della legge 25 marzo 1986, n. 80 (Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche), secondo cui il territorio comunale di riferimento è quello **ove risiede o ha la dimora abituale il soggetto interessato che percepisce l'indennità Chilometrica**
- Non assume, invece, rilevanza la sede dell'organismo erogatore.



Sei in [Home](#) / [Servizi](#) / [Servizi online](#) / **Costi chilometrici**

Costi chilometrici

Il servizio permette di calcolare i costi chilometrici necessari per quantificare l'importo dei rimborsi spettanti dipendenti o professionisti che utilizzano il proprio veicolo svolgendo attività a favore del datore di lavoro.

Con questo servizio è possibile trovare:

- il valore del costo chilometrico relativo ai singoli modelli di autovettura, motociclo, ciclomotore, fuoristrada, autofurgone (dal 2018)
- il valore del costo chilometrico relativo ai singoli modelli di autocarro (dal 2012)
- Il prezzo dei carburanti (dal 2000)
- Limiti di deducibilità fiscale dal reddito d'impresa delle spese di trasferta (dal 2000)

Solo gli utenti registrati possono usufruire del servizio.

[Vai al servizio](#)

TABELLE ACI 2023
comunicato
Ag.Entrate
G.U. 28.12.2022
n.302

INCOMPATIBILITA'

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato, autonomo, ogni altro rapporto di lavoro retribuito con ente di cui il volontario è socio o associato tramite il quale svolge la propria attività sportiva

ASSICURAZIONE RC

Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi.

Decreto attuativo per individuare meccanismi assicurativi semplificati con polizza anche numeriche (rinvio all'art. 18, comma 2, del D. Lgs. 117/2017)

I LAVORATORI SPORTIVI

1. È lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo *a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo*.

È lavoratore sportivo ~~anche~~ ogni *altro* tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. *Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali*

1-bis. La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport

2. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile.

3. Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate possono individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

In mancanza di questi accordi, si tiene conto degli indici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

5. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.

6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, *delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a.*, fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2. **L'attività dei lavoratori dipendenti di cui al presente comma può essere retribuita dai beneficiari solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza e in tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'articolo 36, comma 6. Possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater.**

Il correttivo-bis prevede un procedimento amministrativo di silenzio assenso: l'amministrazione di appartenenza rilascia o rigetta l'autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Se, decorso il termine non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata.

Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato, limitatamente all'attività sportiva che non rientra nell'attività sportiva istituzionale

E' LAVORATORE
SPORTIVO

Atleta

Allenatore

Istruttore

Direttore tecnico

Direttore sportivo

Preparatore atletico

Direttore di gara

UOMO O DONNA

SETTORE PROFESSIONISTICO O
DILETTANTISTICO

ESERCITA L'ATTIVITA' SPORTIVA VERSO UN CORRISPETTIVO

E' lavoratore sportivo anche ogni *altro* tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

1. Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva.
2. Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata, dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza dell'associazione o dalla società sportiva per i quali è tesserato, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.
3. I soggetti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazionale ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

**NON SONO
LAVORATORI SPORTIVI**

Segretaria (vedi co.co.co amministrativo gestionali)

Receptionist

Addetti all'impianto

Addetti alle pulizie

Manutentori

In generale altri soggetti che svolgono mansioni NON previste nei regolamenti dei singoli enti affilianti

A queste figure (tranne i volontari) si applicano le norme ordinarie sul lavoro

l'art.67 co.1 lett.m) tur non è applicabile a tali figure perché non svolgono esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, né attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza alle attività sportive dilettantistiche




Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali

Risposta n. 189/2022

OGGETTO: Compensi corrisposti da ASD ad addetti a mansioni di custodia e pulizia della struttura sportiva - qualificazione come redditi diversi - articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR

Sulla base di quanto su esposto, si ritiene pertanto, in linea peraltro con quanto prospettato dall'ASD Istante, che i compensi che essa intende corrispondere ai custodi, agli addetti al giardino del palazzetto e agli addetti alle pulizie non siano riconducibili alla previsione normativa di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR.



Lavoro subordinato

Lavoro autonomo

Collaborazione coordinata e
continuativa
(art. 409 co. 1 n. 3)

Relazione illustrativa

La prestazione sportiva è normalmente legata a campionati o tornei, che non si esauriscono in una sola prestazione, e a un tesseramento che ha durata annuale. In presenza di una attività sportiva di carattere oneroso si ritiene implicita una professionalità difficilmente compatibile con i presupposti della **collaborazione occasionale**

lavoro subordinato art.2094 c.c.

oggetto della prestazione è

l'energia lavorativa

che il lavoratore mette a disposizione del datore di lavoro
sotto la vigilanza

e le direttive del datore di lavoro

assoggettamento gerarchico

indici sussidiari: orario, retribuzione fissa, assenza di rischio, etc.

lavoro autonomo art.2222 c.c.

oggetto della prestazione è **l'opera/il servizio**

cioè il risultato della propria attività organizzata in piena
autonomia e a proprio rischio

lavoro c.d. parasubordinato (art.409 co.1 n.3 c.p.c)

personalità, continuità coordinazione: connessione
funzionale derivante da un protratto inserimento
nell'organizzazione aziendale o nelle finalità perseguite dal
committente modalità di coordinamento stabilite di comune
accordo dalle parti

(L.81/2017 Jobs Act
autonomi)

- il lavoro dilettantistico **si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa**, quando ricorrono i seguenti requisiti **nei confronti del medesimo committente**:
- la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, **non supera le 18 (24 nel correttivo-bis) ore settimanali**, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
 - le prestazioni oggetto del contratto risultano **coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo**, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.

E' poco chiaro come debba essere conteggiato il limite delle 18/24 ore settimanali

In termini assoluti: come limite massimo valutato settimana per settimana

come media settimanale nell'ambito della durata complessiva del contratto

In attesa di chiarimenti auspichiamo che il conteggio delle 18/24 ore avvenga come media settimanale; in questo caso si potrebbero ricomprendere nella presunzione anche quelle posizioni che nel corso della stagione superano, in alcuni mesi, il monte ore settimanali ma lo compensano con la riduzione dell'attività in altri periodi.

Si tratta di **presunzione relativa**  ammette la prova contraria

Ne consegue che a fronte di una co.co.co sportiva dilettantistica che rispetti le condizioni previste dall'art. 28, **l'onere della prova contraria**, diretta a una diversa qualificazione del rapporto, **grava sulla parte che intenda farla valere** (Ispettorato del lavoro, INPS e INAIL, Agenzia delle Entrate o il lavoratore che intenda impugnare il contratto applicato).

Presunzione non significa che le parti non possano accordarsi per una forma contrattuale diversa:

- apertura della partita IVA in presenza di un rapporto di durata inferiore a 18 ore settimanali nel caso in cui l'istruttore sportivo svolge la sua attività a favore di più committenti;
- lavoro subordinato, indipendentemente dalle ore settimanali lavorate, se ci sono le caratteristiche: assoggettamento gerarchico al potere direttivo del datore di lavoro (ingerenza e controllo sulle prestazioni, esercizio del potere disciplinare ecc).

In caso di sfioramento delle 18/24 ore settimanali?

Il limite delle 18/24 ore è previsto ai fini della presunzione di legge sulla natura autonoma del rapporto di collaborazione ma **non per la validità del contratto**. È sempre possibile infatti stipulare co.co.co. per una durata superiore ma poiché in tal caso non sarà operativa la presunzione, a fronte di contestazioni dirette alla riqualificazione del contratto **l'onere di dimostrarne la natura genuinamente autonoma**, nonostante la maggiore intensità delle prestazioni, **grava sul committente**, ovvero sul sodalizio sportivo.

Valutare l'opportunità di certificare il contratto di lavoro

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E FISCALE DEL LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

Il trattamento fiscale e previdenziale dei compensi sportivi dipende dall'entità annua dei compensi medesimi, che sono divisi in tre fasce:

- **Fino a 5.000 euro** ⇒ esenzione da IRPEF e INPS;
- **da 5001 a 15.000** ⇒ si versano (solo) i contributi INPS, legge 335/95
- **superati i 15.000** ⇒ si pagano sia i contributi inps che l'irpef, con le aliquote ordinarie e relative addizionali

Ente di previdenza di riferimento:

Lavoratori dipendenti
a prescindere dall'area di appartenenza

Fondo pensione lavoratori sportivi FPLS

**Collaborazioni coordinate e
continue**

Gestione separata INPS di cui all' art.
2, comma 26 della L. 335/1995

Prestazioni di lavoro autonomo

**AREA
DILETTANTISTICA**

I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS, che assumerà la denominazione di **Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi**.

Contribuzione	IVS	Malattia	Maternità	Cuaf	Naspi
Aliquote	33%	2,22%	0,46%	0,68%	1,61%

Non si applica l'1,41% dovuta dal datore di lavoro in caso di contratto a tempo determinato;

Non è dovuto il c.d. ticket di licenziamento

NO FRANCHIGIA DI € 5.000

FRANCHIGIA DI € 5.000

L'applicazione dei contributi previdenziali è prevista per i compensi superiori a **€ 5.000,00** e fino ad un massimale, (attualmente di € 105,014,00)

Le aliquote contributive sono:

	IVS	Contributi minori	totale	Ripartizione onere
Co.co.co	25%	2,03%	27,03%	1/3 lavoratore 2/3 committente
	IVS	Contributi minori	totale	Ripartizione onere
Professionisti	25%	1,23%	26,23%	addebito del 4% al committente

Per i primi cinque anni dalla entrata in vigore del decreto legislativo 36/2021 e del relativo correttivo (quindi fino al 31/12/2027), **la base imponibile** su cui calcolare la parte previdenziale (IVS) è **ridotta del 50%**.

Per i collaboratori che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al **24%**

I contributi assistenziali (c.d. minori) si calcolano integralmente sulla parte eccedente € 5.000,00.

Con il versamento di questi contributi viene garantita la tutela a:

- malattia,
- degenza ospedaliera,
- maternità,
- congedo parentale,
- assegno per il nucleo familiare (assegno universale),
- disoccupazione

Soggetto non iscritto

Compenso complessivo € 20.000,00

Parte soggetta a contributo previdenziale € 15.000,00

Contributi previdenziali calcolati sul 50% della parte soggetta a contributi, ossia € 7.500,00 (15.000/2)

Contributi assistenziali calcolati su € 15.000,00

Contributi dovuti :

Previdenziale € 1.875,00 (€ 7.500,00 x 25%)

Assistenziale € 304,50 (€ 15.000 x 2,03%)

Soggetto iscritto

Compenso complessivo € 20.000,00

Parte soggetta a contributo previdenziale € 15.000,00

Contributi previdenziali calcolati sul 50% della parte soggetta a contributi, ossia € 7.500,00 (15.000/2)

Contributi assistenziali calcolati su € 15.000,00

Contributi dovuti :

Previdenziale € 1.800,00 (€ 7.500,00 x 24%)

TRATTAMENTO FISCALE

I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000,00 euro.

Superata la franchigia dei 15.000,00 euro il reddito del percipiente sarà assoggettato a tassazione secondo le ordinarie aliquote fiscali ma solamente sulla parte dei compensi superiori alla soglia di esenzione

Esempio: compenso di € 25.000,00 → imposte da pagare solo su € 10.000,00

All'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia al committente autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.

IL LIMITE DI NON IMPONIBILITA' DI € 10.000,00 PREVISTO NELL'ART. 69 DEL TUIR

VIENE AUMENTATO CON IL DECRETO CORRETTIVO AD € 15.000,00.

E' importante evidenziare che i compensi erogati per il lavoro sportivo nell'ambito del dilettantismo, non sono, come gli attuali compensi sportivi, inseriti nei «*redditi diversi*», ma:

- ❑ per le collaborazioni coordinate e continuative rappresentano «*redditi assimilati al lavoro dipendente*»
- ❑ per i titolari di partita Iva, restano tra i «*redditi di lavoro autonomo*».

Art.51 co. 1 bis Decreto Correttivo

Per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel **periodo d'imposta 2023** percepiscono compensi di cui all'art.67 co.1 lett.m) TUIR nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del presente decreto, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare **l'importo complessivo di euro 15.000**

Il CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche possono erogare **premi** ai propri tesserati in qualità di **Atleti o Tecnici che operano all'ambito dilettantistico per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive**, anche a titolo di convocazione a raduni, partecipazione quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali.

I premi:

non sono considerati proventi da lavoro sportivo per cui non ci sarà nessun obbligo contributivo;

➤ non si cumulano con i compensi sportivi

➤ sono soggetti al momento dell'erogazione ad una **ritenuta del 20% a titolo d'imposta, con facoltà di rivalsa**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.

E POSSIBILE EROGARE PREMI AI VOLONTARI E AI DIPENDENTI PUBBLICI

TRATTAMENTO ASSICURATIVO

TIPOLOGIA CONTRATTUALE	OBBLIGO INAIL
LAVORO SUBORDINATO	SI
CO.CO.CO.	SI
LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE	NO
LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE	NO

Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica la disciplina dell'**obbligo assicurativo INAIL** prevista dall'art. 5, commi 2 e 3, del D. Lgs. 38/2000:

- ai fini dell'assicurazione INAIL il committente è tenuto a **tutti gli adempimenti** del datore di **lavoro previsti dal testo unico** (denuncia di esercizio per la valutazione dei rischi ed il calcolo del premio di assicurazione, denuncia di eventuali variazioni, autoliquidazione del premio, dichiarazione dei salari).
- Il premio assicurativo è ripartito nella misura di 1/3 a carico del lavoratore e di 2/3 a carico del committente.

Per quanto riguarda il premio INAIL **il decreto non prevede né soglia né riduzione** di imponibile come per il contributo INPS.

I fattori che concorrono alla determinazione del premio assicurativo ordinario sono:

- il tasso di premio indicato dalla tariffa individuata sulla base della lavorazione assicurata;
- l'ammontare delle retribuzioni/compensi.

A tal fine il d.lgs. 36/2021 ha previsto l'adozione di un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Autorità delegata in materia di sport, con il quale saranno **stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari** ai fini della determinazione del premio assicurativo.

sulla base dei soli rischi non coperti ai sensi dell'art. 51 della L. 289/2002 coordinando tra loro le diverse forme di tutela obbligatoria tenendo conto delle peculiarità dell'attività sportiva.

Art. 51

Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi

1. A decorrere dal 1 luglio 2003, sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.
2. L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.

Il **Decreto del 21 novembre 2022** – pubblicato sul sito del Ministero del lavoro in data **16 dicembre 2022** – specifica che le retribuzioni dei lavoratori subordinati da assumersi ai fini della determinazione del premio di assicurazione sono quelle individuate ai sensi dell'art. 29 del d.P.R. 1124/1965 (determinazione del reddito da lavoro dipendente con riferimento ai **redditi maturati nel periodo di riferimento**), salvo quanto stabilito dall'art. 116 co. 3 (applicazione di minimali/massimali). Il Decreto definisce anche i riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo:

- l'attività degli **atleti, degli allenatori, dei direttori tecnico-sportivi, dei preparatori atletici e dei direttori di gara** è classificata alla voce 0590 della gestione Industria delle tariffe dei premi approvate con decreto interministeriale 27 febbraio 2019 pari al 79x1000;
- l'attività degli **istruttori sportivi** viene classificata alla voce 0610 della gestione Industria pari a 9x1000.
- La voce 0590 dall'entrata in vigore della Riforma assumerà la declaratoria: attività dei lavoratori sportivi.

Descrizione	Ipotesi 1	Ipotesi 2	Ipotesi 3	Ipotesi 4
Contributi INPS				
Compenso lordo	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 20.000,00
Soglia di esenzione	(€ 5.000,00)	(€ 5.000,00)	(€ 5.000,00)	(€ 5.000,00)
Base imponibile contributi minori	-	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00
Riduzione del 50%	-	(€ 2.500,00)	(€ 5.000,00)	(€ 7.500,00)
Base imponibile contributo IVS	-	€ 2.500,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00
Contributo previdenziale IVS pari al 25%	-	€ 625,00	€ 1.250,00	€ 1.875,00
Contributi minori pari all' 2,03%	-	€ 101,50	€ 203,00	€ 304,50
Totale contributi INPS	-	€ 726,50	€ 1.453,00	€ 2.179,50
contributo a carico collaboratore (1/3)	-	€ 242,17	€ 484,33	€ 726,50
contributo a carico committente (2/3)	-	€ 484,33	€ 968,67	€ 1.453,00
Premio INAIL				
Compenso lordo	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 20.000,00
Base imponibile INAIL	€ 17.780,76	€ 17.780,76	€ 17.780,76	€ 20.000,00
Totale premio INAIL (ipotesi 0,90%)	€ 160,03	€ 160,03	€ 160,03	€ 180,00
contributo a carico collaboratore (1/3)	€ 53,34	€ 53,34	€ 53,34	€ 60,00
contributo a carico committente (2/3)	€ 106,68	€ 106,68	€ 106,68	€ 120,00
Imposte				
Compenso lordo	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 20.000,00
Soglia di esenzione	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Reddito imponibile	-	-	-	€ 4.273,50
IRPEF	-	-	-	€ 982,91
Add. Regionale Lazio (1,73%)	-	-	-	€ 73,93
Add. Comunale Roma (0,90%)	-	-	-	€ 38,46
Totale imposte	-	-	-	€ 1.095,30
% imposte sul compenso lordo	-	-	-	5,48%
Netto per il collaboratore	€ 4.946,66	€ 9.704,49	€ 14.462,32	€ 18.118,20
Costo committente	€ 5.106,68	€ 10.591,02	€ 16.075,35	€ 21.573,00

LE COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVO - GESTIONALI

L'art. 37 del decreto mantiene la figura del co.co.co A/G:

«Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale **resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche**, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, **può essere oggetto di collaborazioni** ai sensi dell' articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile»

Peculiarità:

I collaboratori di segreteria e affini **non sono lavoratori sportivi (mansione esclusa dall'art 25)**

- Se dipendenti non applicano contratto sportivo art. 26 del Decreto ma le norme di diritto comune;
- Se co.co.co non possono beneficiare della presunzione di legge di cui all' art. 28 prevista per il contratto di collaborazione fino a 18 ore, riservata esclusivamente ai lavoratori sportivi
- Non possono beneficiare delle **semplificazioni** degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro ed alla gestione degli stessi, **attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche** presso il Dipartimento per lo Sport.

Tuttavia **beneficiano** delle medesime **agevolazioni fiscali e contributive** dettate per il lavoro nell'**area del dilettantismo**:

- **l'esenzione contributiva fino alla soglia di € 5.000,00**
- **riduzione del 50% dell'imponibile contributivo per i primi 5 anni;**
- **franchigia fiscale fino a € 15.000,00 annui.**

**REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA'
SPORTIVE DILETTANTISTICHE:
ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONI
CONNESSE AL LAVORO SPORTIVO**

- Dal 31 agosto 2022 è operativo, presso il Dipartimento per lo sport è stato istituito, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che assolve alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta dalle società e associazioni sportive nonché alle altre funzioni previste dalla normativa vigente.
- Il Registro è l'unico strumento certificatore dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica al quale deve iscriversi ogni società o associazione dilettantistica riconosciuta ai fini sportivi da e affiliata a una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva.
- Ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche già istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano.



SI CERTIFICA LA REGOLARE ISCRIZIONE DI

con sede legale in _____ C.F. _____
e legale rappresentante _____

AFFILIATA A

_____ con validità fino al **31/12/2022**

che ne attestano la regolare affiliazione e il riconoscimento ai fini sportivi al

**REGISTRO NAZIONALE
DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

del **Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri**,
certificando altresì la natura dilettantistica della stessa, per tutti gli effetti
che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, ai sensi del d.lgs. 39/2021.



Data di creazione del certificato: **02/09/2022**

* L'anagrafica societaria (denominazione, sede, legale rappresentante) è aggiornata alla data di stampa.

Stampato il **02/09/2022**.

Per venire incontro all' esigenza di **evitare l'eccessiva onerosità degli adempimenti legati ai rapporti di lavoro** vengono previste importanti **semplificazioni** degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo ed alla gestione degli stessi, **attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche** presso il Dipartimento per lo sport. Il Registro, operativo dal 31 agosto 2022 , assolve alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta dalle società e associazioni sportive nonché alle altre funzioni previste dal D.L. 36/2021.

ADEMPIMENTO	FUNZIONI DEL REGISTRO ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE	SEMPLIFICAZIONI
Comunicazione informazioni al Ministero del Lavoro	Sarà inserita un'apposita funzione che consentirà di effettuare tramite il Registro la comunicazione diretta al Centro dell'Impiego, INPS e INAIL (modello Unilav).	<u>Art. 28, c. 3, del D.L. 36/2021</u> Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali: compensi fino a € 5.000,00.
Emissione del cedolino paga e tenuta del LUL	All'interno del Registro sarà prevista una funzione che prevede la liquidazione dei compensi ed il calcolo dell'eventuale contributo previdenziale per i compensi fino a € 15.000,00. L'obbligo di tenuta del L.U.L. sarà adempiuto in via telematica all'interno di un'apposita sezione del Registro	<u>Art. 28, c. 4, del D.L. 36/2021</u> Non c'è l'obbligo di emissione del cedolino paga se il compenso annuo non supera l'importo di € 15.000,00.
Invio "UNIEMENS" all'INPS	Possibilità di effettuare il calcolo e la comunicazione tramite apposita funzione all'interno del Registro	<u>Art. 35, c. 8 quinq. D.L. 36/2021</u> L'adempimento della Comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi è assolta mediante apposita funzione istituita nel Registro.

ADEMPIMENTO

FUNZIONI OPERATIVE ALLO STUDIO DEL DIPARTIMENTO PER L'INSERIMENTO NEL REGISTRO

Predisposizione del modello F24

Possibilità di generarlo attraverso il Registro

Comunicazione INAIL e autoliquidazione del premio

Possibilità di ottemperare agli adempimenti mediante il Registro

Predisposizione della Certificazione Unica

Generazione della CU e predisposizione del file per la trasmissione all'Agenzia dell'Entrate tramite intermediario.

ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONI

Schema di D.Lgs. approvato in prima lettura 31.5.2023 Correttivo-bis:

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 1° luglio 2023, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 3 (comunicazione al centro per l'impiego) ed entro il 31 ottobre 2023 quelli necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 4 (tenuta del LUL).

Per il periodo intermedio?

In sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative limitatamente al periodo 01/07/2023 – 30/09/2023 possono essere effettuati entro il 31/10/2023

ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONI

Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 3 (comunicazioni al centro per l'impiego) , le comunicazioni attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche sono effettuate nel rispetto dell'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro.

Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 4 (tenuta del LUL), l'iscrizione del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro la fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente

Questa presentazione contiene informazioni di carattere generale e non è destinata ad essere completa o a fornire consulenza legale, fiscale o altra consulenza professionale.

Non sono di conseguenza una trattazione esaustiva sull'argomento e non possono altresì essere diffuse, riprodotte o citate al di fuori di questo contesto

Grazie per la comprensione

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

© Riproduzione riservata